



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 445/2000

La sottoscritta **Ceglia Maria**, nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 15/03/1955 CGLMRA55C55G812D in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa "**C. L. P. COSTRUZIONI S.r.l.u.**" con sede NAPOLI VIA DEI MILLE,16 CAP 80121, C.F. e P.IVA 06025851210 - iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli al n. 790637 - Tel. 081/884.22.92 - Fax 081/803.05.28 indirizzo e-mail: amministrazione@gruppopiccolo.it - clpcostruzionisrl@legalmail.it

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità:

LA PROPRIA CONDIZIONE DI NON ASSOGGETTIBILITA' AGLI OBBLIGHI DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI CUI ALLA LEGGE 68_99 PUR OCCUPANDO UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 15, IN QUANTO LE AZIENDE EDILI SONO ESONERATE DA TALE OBBLIGO DOVENDO ESCLUDERE DAL COMPUTO TOTALE GLI OPERAI ADDETTI AI CANTIERI AI SENSI DELLA'ART.5 DELLA LEGGE DI CUI SOPRA.

L'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha inserito all'art. 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 un successivo periodo dove si prevede che **non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.** Il Ministero del Lavoro ha chiarito che con l'espressione "personale di cantiere" ci si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all'interno del luogo in cui si effettuano lavori del settore edile senza distinzione di mansione o altro.

Per "addetti al trasporto del settore" si intendono invece gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile. Ne consegue che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento ai periodi di attività del "cantiere" escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere" (Legge n. 247/2007 - art. 1, comma 53; Nota Ministero del Lavoro 29 gennaio 2008, prot. n.13/III/002256). L'art. 4 comma 27 lettera b della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (riforma del mercato del lavoro) ha modificato l'articolo 5, comma 2, della legge 68/99.

Con tale modifica viene ricompreso nel personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale (legge n. 92/2012 - art. 4 comma 27, lettera b; Nota operativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2012, Prot n. 17699).

Napoli, 20/08/2025

In fede

C.L.P. COSTRUZIONI S.r.l.u.
L'Amministratore
Ceglia Maria